

## Delibera n° 356

Estratto del processo verbale della seduta del  
**27 febbraio 2014**

**oggetto:**

DGR 1436/2011 – DGR 650/2013. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE DI DEGENZA E AMBULATORIALI E AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO DELLE RSA E DEGLI HOSPICE - PRECISAZIONE TITOLARITÀ DELLA STRUTTURA.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la D.G.R. 28.7.2011, n. 1436, con la quale si è stabilito di concedere l'accreditamento definitivo alle strutture sanitarie eroganti prestazioni di degenza e ambulatoriali e sono stati approvati i relativi requisiti e la procedura, ai sensi dell'articolo 8 quater del decreto legislativo n. 502/1992;

**Dato atto** che, ai sensi dell'anzidetta deliberazione giuntale, la procedura approvata è applicabile anche alle strutture eventualmente destinatarie dell'accreditamento con provvedimenti successivi, nonché, per le disposizioni transitorie, anche alle strutture già accreditate nelle branche specialistiche in virtù delle precedenti deliberazioni giuntali;

**Vista** la successiva D.G.R. 11.4.2013, n. 650, con la quale si è stabilito di concedere l'autorizzazione/accreditamento definitivo alle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) ed agli Hospice provvisoriamente accreditati e sono stati adottati i relativi requisiti e la procedura;

**Dato atto** che la medesima deliberazione giuntale n. 650/2013 stabilisce, al capitolo 1 delle Disposizioni generali dell'allegato B, che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione/accreditamento alle strutture RSA ed Hospice è subordinato alla determinazione del fabbisogno e della localizzazione territoriale dell'offerta di questa tipologia di strutture e, pertanto, è applicabile anche alle strutture eventualmente destinatarie dell'autorizzazione/accreditamento con provvedimenti successivi;

**Rilevato** che l'allegato B, delle precitate deliberazioni giuntali, al capitolo 2 delle Disposizioni generali, riporta la seguente definizione di "Titolare della struttura: soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario o gestore della struttura sanitaria, comunque avente la rappresentanza legale della stessa";

**Richiamato** l'art. 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992 laddove dispone che l'accreditamento istituzionale "*è rilasciato dalla regione alle strutture, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti*";

**Atteso** che, come derivante da consolidato orientamento giurisprudenziale, l'accreditamento:

- a) è concesso alle strutture in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione e funzionalità, fermo restando l'individuazione del fabbisogno regionale ed il rispetto degli indirizzi di programmazione;
- b) tali requisiti ulteriori rappresentano condizioni di idoneità per essere contraente del sistema pubblico e, quindi, per poter accedere alla stipula di accordi contrattuali con le aziende sanitarie per l'erogazione di prestazioni sanitarie;
- c) si configura come una concessione di pubblico servizio che consente alla struttura, unitamente alla stipula dell'accordo contrattuale, di erogare prestazioni sanitarie in nome e per conto del servizio sanitario, accanto alle altre aziende sanitarie pubbliche;

**Considerato** che l'intero sistema dell'accreditamento istituzionale delle strutture private è diretto ad offrire garanzie non inferiori rispetto al servizio pubblico per l'utente del servizio sanitario;

**Considerato**, inoltre, che l'esercizio da parte della struttura accreditata di attività avente natura di servizio pubblico è accompagnato dalla relativa remunerazione delle prestazioni in base al tariffario, con il concorso dell'utente e del finanziamento pubblico;

**Considerato**, pertanto, in relazione alla definizione riportata negli allegati delle anzidette deliberazioni giuntali, che la titolarità della struttura richiesta per ottenere l'accreditamento identifica un soggetto che in forma stabile e permanente è dotato di una propria soggettività esterna, grazie alla quale assume diritti ed obblighi nei confronti dei terzi, in quanto unico responsabile dell'impiego degli elementi di impresa

necessari ad assicurare le prestazioni di servizio in nome e per conto del sistema sanitario pubblico, a garanzia del servizio reso e di certezza anche sul piano della responsabilità della spesa pubblica;

**Considerato**, inoltre, che titolarità e gestione possono presentarsi in forma disgiunta, purché il soggetto gestore, quale sia il titolo in base al quale gli è stata conferita la gestione, abbia la responsabilità della conduzione del complesso unitario di beni e servizi funzionalmente diretti all'esercizio dell'attività ed all'erogazione delle prestazioni, elementi che costituiscono i requisiti per la concessione dell'accreditamento;

**Valutata**, pertanto, l'opportunità di meglio precisare la definizione di "titolare della struttura" riportata in via generale nelle precitate deliberazioni giuntali, specificando gli elementi di cui deve essere dimostrata la piena disponibilità e responsabilità al fine di poter ottenere l'accreditamento o l'autorizzazione/accreditamento;

**Ritenuto**, pertanto, di inserire la seguente frase dopo la definizione di titolare della struttura contenuta nel capitolo 2, delle Disposizioni generali, dell'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 e della D.G.R. n. 650/2013: "Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilità e responsabilità di tutti gli elementi che costituiscono una struttura sanitaria e che sono connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi";

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

1. Di inserire la seguente frase dopo la definizione di titolare della struttura contenuta nel capitolo 2, delle Disposizioni generali, dell'allegato B della D.G.R. n. 1436/2011 e della D.G.R. n. 650/2013: "Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilità e responsabilità di tutti gli elementi che costituiscono una struttura sanitaria e che sono connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi".

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE